

Presidente. L'onorevole Sonnino ritira tutti i suoi emendamenti?

Sonnino. Sì.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Per le stesse considerazioni espresse dall'onorevole Sonnino anch'io ritiro i miei emendamenti.

Presidente. Sta bene. Si proceda alla lettura dell'allegato.

Quartieri, segretario, legge.

Numero e Lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio d'importazione
235	Grano e frumento	Quint.	Lire Cent. 3. »
240	Riso:		
a)	con lolla	Id.	3. »
b)	senza lolla	Id.	6. »
	(Il risino e il mezzo riso pagano come il riso con lolla)		
241	Farine:		
a)	di grano o frumento. . .	Id.	5 50
b)	di granaglie, di riso, di castagne, di panico, di semi di lino e di cotone	Id.	2. 80
c)	semolino	Id.	8. »
242	Crusca.	Id.	2. »

Art. 4 del progetto citato. — Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la brillatura. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto ministeriale.

Presidente. A quest'articolo 4, come ho già dichiarato, l'onorevole Lucca propone e il Governo e la Commissione hanno accettato, che dopo le parole con decreto ministeriale sia aggiunto l'inciso: *udito il parere del Consiglio di Stato.*

Pongo a partito quest'articolo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Quartieri, segretario, legge:

« Articolo 5° del progetto citato. La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1886 n. 3754 (serie 3ª), è fissata a lire 20 il quintale.

« Il Governo del Re è autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.

« Le formalità riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. »

Presidente. Pongo ora a partito l'articolo unico nel suo complesso con le modificazioni già approvate e con l'allegato che forma parte integrale della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti, relatore. Il presidente mi ha trasmesso un telegramma (perchè a un dipresso corrisponde a una petizione) della Camera di commercio di Messina sulla legge che fu testè discussa.

Io, come relatore, ho l'obbligo di dirne una parola alla Camera.

Ecco il tenore del telegramma:

« La Camera di commercio ed arti di Messina, fedele alle proprie tradizioni, con le quali ha sempre propugnato il principio del libero scambio, ritenendo che il dazio sulla importazione dei grani esteri è contrario a questo principio, e che mentre comprometterebbe le buone relazioni commerciali con l'estero, offenderebbe gli interessi dei consumatori, a favore di una moderata classe di produttori, senza riuscire allo scopo di avvantaggiare il bilancio di agricoltura, tanto che la Commissione d'inchiesta agraria si pronunziò contraria a qualunque dazio protettore, considerando ancora che non si raggiungerebbero, se non transitoriamente e scarsamente gli scopi fiscali della legge, fa voti al Parlamento perchè l'accennato dazio non sia imposto. » (Commenti — Conversazioni).

Io domanderei alla Camera che fosse rimandato alla Commissione dei diciotto, che esamina ora la tariffa doganale; il che è la prova maggiore, che, con questa legge sul *catenaccio*, non fu pregiudicata la questione in nessun modo.

Presidente. Onorevole relatore può essere una comunicazione officiosa questo telegramma; ma un telegramma non riveste la forma di una petizione.

Luzzatti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luzzatti, relatore. Io l'ho riferito perchè mi fu ora trasmesso per riferirne dal presidente, altrimenti non l'avrei fatto.